



n. 106/11 R.G. Lavoro

n. _____ Cron.

TRIBUNALE CIVILE DI PINEROLO

In persona del Giudice dott. Cristiano BALDI

Ordinanza fuori udienza

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 18.04.2011, rilevato e ritenuto:

- che non è contestata la rappresentatività e legittimazione attiva dell'organizzazione sindacale attrice;
- che il Comune di Piscina con delibera 09.02.2011 ha aderito alla convenzione in essere tra i comuni di Volvera ed Airasca per la gestione in forma associata dei servizi di Polizia Municipale (doc. n. 6 e 7 di parte ricorrente);
- che tale convenzione prevedeva evidenti riflessi sulla gestione del personale di PM atteso che, se è vero che il rapporto di dipendenza giuridica permane con il comune di appartenenza, altrettanto vero che si instaura un diverso rapporto di dipendenza funzionale con il comune di Volvera, capofila della convenzione (vedi articolo 8 della convenzione);
- che, infatti, i dipendenti di PM del comune di Piscina vengono posti in posizione di comando in favore del comune di Volvera, con ciò venendo ad incidere sul rapporto di gerarchia (il superiore gerarchico diviene il comandante del corpo di P.M. del comune capofila cui viene riservata l'iniziativa disciplinare; vedi artt. 8 e 9 della convenzione), sul luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (vedi art. 8 comma 6);
- che ai sensi dell'articolo 7 CCNL 1.04.1999 l'ente informa tempestivamente i soggetti sindacali "sugli atti di valenza generale...concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane";
- che tale normativa deve ritenersi in vigore e pienamente compatibile con il nuovo artt. 40 del d. lgs. n. 165/2001 atteso che tale disciplina attribuisce espressamente alla contrattazione collettiva la materia delle relazioni sindacali (titolo II del CCNL citato in cui si colloca l'articolo 7);

- che la convenzione per i servizi di PM costituisce, indipendentemente dall'esiguo numero di dipendenti coinvolti, atto di valenza generale (diretto all'organizzazione di uno dei servizi fondamentali del comune) idoneo ad incidere sui rapporti di lavoro del personale coinvolto;
- che non può considerarsi idonea comunicazione sindacale la lettera 22.02.2011 (doc. n. 8 di parte ricorrente) atteso che la stessa viene inviata a Marcelli Michela in qualità di agente di PM interessata dal provvedimento di comando e non quale dirigente sindacale in rappresentanza della sigla ricorrente;
- che tale condotta, violando una prerogativa sindacale tipicamente prevista e disciplinata, integra senza dubbio alcuno una condotta antisindacale indipendentemente da ogni considerazione sull'elemento soggettivo;
- che la materia oggetto della delibera oggi contestata non rientra tra quelle oggetto di concertazione preventiva ai sensi dell'articolo 8 CCNL citato;
- che, infatti, la convenzione cui ha aderito il comune di Piscina integra l'esercizio in forma associata di servizi comuni, senza determinare un "passaggio di dipendenti per effetto di un trasferimento di attività", di funzioni o di personale;
- che l'esercizio in forma associata non determina uno spoglio definitivo della funzione, determinando solo un temporaneo esercizio in forma coordinata con facoltà di ripristino della situazione antecedente una volta venuta a scadenza la predetta convenzione;
- che, invece, per trasferimento di attività o funzioni deve intendersi la definitiva dismissione di una funzione a favore di altro soggetto, con conseguente trasferimento a quest'ultimo delle posizioni giuridico economiche dei dipendenti collegati all'attività oggetto di definitivo trasferimento;
- che, parimenti, la previsione delle modalità con cui, eventualmente, si potrà procedere all'assunzione di ulteriore personale di PM (vedi art. 8 della convenzione) non ha niente a che vedere con la definizione dell' "andamento dei processi occupazionali" (articolo 8 comma 2 CCNL citato), per tale intendendosi provvedimenti di carattere generale afferenti le dinamiche del personale occupato, la definizione delle piante organiche, la previsioni del numero e dei profili di eventuali prossime assunzioni;
- che a fronte dell'accertata condotta antisindacale appare del tutto infondata la domanda di annullamento della delibera n. 2 del 9 febbraio 2011: in primo luogo atteso che l'omessa informativa non costituiva atto prodromico all'apertura di una fase concertativa inficiante la validità del successivo provvedimento; in secondo



luogo alla luce del necessario bilanciamento di interessi tra, da un lato, il diritto dell'OO.SS. alla corretta informativa e, dall'altro, l'efficacia dell'azione amministrativa, la corretta gestione di un servizio pubblico essenziale, le presumibili economie finanziarie connesse all'esercizio in forma associata;

- che le richieste di pubblicazione della sentenza non sono accoglibili stante la modestia della condotta antisindacale e l'idoneità della presente pronuncia alla riparazione della situazione;
- che la condotta dell'amministrazione comunale, stante la chiarezza del dettato normativo di cui all'articolo 7 comma 2 CCNL citato, si configura come gravemente colposa ed idonea a determinare un danno erariale per quanto riguarda le spese legali sostenute (sia quelle versate al difensore del Comune che quelle liquidate nel presente provvedimento);
- che i soggetti responsabili di tale danno sono agevolmente individuabili negli autori della determina n. 2 del 9 febbraio 2011;

P.Q.M.

Dichiara l'antisindacalità della condotta del Comune di Piscina consistita nell'omessa informativa ex articolo 7 comma 2 del CCNL 1.4.1999 in relazione all'adesione alla convenzione sullo svolgimento in forma associata del servizio di Polizia Municipale;

Ordina al Comune l'immediata comunicazione;

Rigetta le restanti domande;

Condanna il Comune di Piscina a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente procedimento, spese liquidate in € 980,00 oltre iva, cpa e spese generali;

Dispone la trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente a copia della determina n. 2 del 9 febbraio 2011 prodotta da parte ricorrente, alla Procura della Corte dei Conti di Torino.

Si comunichi.

Pinerolo, Il 20 aprile 2011

IL GIUDICE
dr. Cristiano BALDI

Depositato in Cancelleria
C.C. no/4/2011
IL CANCELLIERE
(Franco Di Iorio)